

**Sintesi delle osservazioni per l'audizione del 5 dicembre 2019 su
SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE, ATTUAZIONE E INTEGRAZIONE DEL D. LGS. 50/2016 e SS.MM.II.**

Il presente documento costituisce una sintesi degli emendamenti al testo del nuovo regolamento attuativo del codice dei contratti, proposto dalla Rete delle Professioni Tecniche, in occasione dell'audizione del prossimo 5/12/2019. Emendamenti che ci si riserva di introdurre successivamente nel testo in formato integrale.

In premessa, si rileva che il testo in esame è riferito ad un codice contenente numerose deroghe temporanee; è necessario dunque distinguere le regole stabili da quelle transitorie, evitando incertezze interpretative, che provocherebbero un notevole rallentamento delle procedure in materia di lavori pubblici.

Va inoltre scongiurato il rischio di una reintroduzione surrettizia, sulla base di norme transitorie, di regole derogatorie di principi generali fondamentali, quali la centralità del progetto.

Preso atto dei contenuti della bozza in oggetto, la RPT esprime le osservazioni di seguito riportate.

- 1) Appalto integrato: il rilancio di tale procedura sulla base di un progetto preliminare sembra dovuto ad un mero rifiuto, da eliminare nella stesura del testo definitivo, in quanto il regolamento non può stabilire procedure in contrasto con il codice, il quale prescrive che, nell'appalto integrato, i lavori devono essere affidati sulla base di un progetto definitivo (art.59 c.1 bis). Si rappresenta peraltro che il rilancio dell'appalto integrato, addirittura sulla base di un progetto preliminare (di fattibilità tecnico-economica), rappresenterebbe un deciso passo indietro rispetto al principio della "centralità del progetto", che costituisce un punto di riferimento fondamentale per la corretta gestione dei processi di trasformazione del territorio. Tale procedura potrebbe ingannevolmente apparire più snella, in quanto consente l'affidamento dei lavori senza un progetto esecutivo, ma inevitabilmente alimenta, da un lato, un numero sempre più allarmante di casi in cui si registra la mancata coerenza tra livelli successivi della progettazione e, dall'altro, numerose varianti in corso d'opera, contenziosi ed opere incompiute.
- 2) Requisiti Speciali: il regolamento dovrebbe riprendere i contenuti dell'art.83 comma 4 del codice, stabilendo che i requisiti di capacità economica e finanziaria sono dimostrabili, tramite un adeguato livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali e non solo con un fatturato minimo annuo, come indicato nel nuovo testo. Anzi, è necessario che il regolamento sottolinei che l'eventuale ricorso al requisito del fatturato deve essere motivato, come stabilito dall'art.83 comma 5, secondo periodo del codice. Inoltre, il mantenimento del limite temporale di 10 anni per i requisiti tecnico-professionali, richiesti ai partecipanti alle procedure di affidamento di SAI, comporta una decisa chiusura del mercato, con conseguente forte limitazione della concorrenza. Si propone pertanto di eliminare ogni valutazione temporanea di esperienze curriculari, puntando al principio introdotto dallo stesso codice, nell'Allegato XVII, Parte II, lettera ii), per assicurare un livello adeguato di concorrenza. Il limite decennale, se poteva essere valido 20 anni fa - lo prevedeva infatti già il DPR 554/99 - non lo può certo essere oggi, dopo la contrazione del mercato conseguente alla crisi economica. L'obiezione che tale limite sia dovuto alla necessità di adeguare le prestazioni professionali alle nuove tecnologie progettuali e costruttive, è di fatto superata dall'obbligo di aggiornamento professionale continuo, cui tutti i professionisti sono tenuti per mantenere l'iscrizione ad un Ordine.
- 3) Raggruppamenti temporanei: il nuovo regolamento prevede che la mandataria debba possedere i requisiti necessari per la partecipazione alla gara in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti. Tale indicazione, esposta nel codice all'art. 83 comma 8, secondo periodo, è però riferita ai "soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g)". Si ritiene pertanto che il testo debba essere allineato alla norma di rango primario, stralciando tale prescrizione per i raggruppamenti temporanei di operatori economici di cui all'articolo 46 comma 1 lettera e) del codice.
- 4) Procedure concorsuali: tali procedure sono inserite all'interno del Titolo I - "Disposizioni generali" relative alla Parte III - "Contratti pubblici relativi a servizi di architettura e ingegneria e ad altri servizi tecnici nei settori ordinari". Si ritiene che l'argomento debba essere trattato in modo distinto, come avviene nel codice, dove al tema viene riservato, quasi in via esclusiva, il Capo IV (Parte II, Titolo VI). Il regolamento dovrebbe riportare inoltre adeguate specifiche a chiarimento di quali siano i lavori di particolare rilevanza di cui all'art. 23 comma 2 dello stesso codice, riprendendo i contenuti delle linee guida Anac n. 3, punto 5.1.4 lettera d).
- 5) Corrispettivo posto a base di gara: si ritiene che il richiamo alle tariffe professionali debba essere sostituito dall'indicazione dell'obbligo, per le stazioni appaltanti, di utilizzare il decreto di cui all'art. 24 comma 8 del codice.
- 6) Il progetto del servizio, prescritto dall'art. 23 comma 15 del codice, deve essere indicato quale elaborato essenziale, da allegare alla documentazione di gara o alle procedure preliminari alla stessa, come le indagini di mercato. Al progetto del servizio deve essere sempre allegato il calcolo dei corrispettivi di cui al punto precedente, necessario al fine di determinare le procedure di affidamento, che variano con il variare dell'importo a base di gara.
- 7) Obbligo iscrizione all'Ordine: si ritiene che il regolamento debba prevedere l'obbligo di iscrizione all'Ordine professionale da parte dei dipendenti che svolgono funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, progettista, direttore dei lavori e collaudatore, nella consapevolezza che chiunque rivesta ruoli così importanti, a prescindere dal fatto di svolgerli nella qualità di libero professionista o di pubblico dipendente, debba rispettare le norme di deontologia professionale e debba essere costantemente aggiornato.

La Rete delle Professioni Tecniche, come citato in premessa, si riserva di presentare, entro breve tempo, un documento con gli emendamenti proposti, al fine di superare le criticità rilevate nel testo del nuovo regolamento.